



### **La contribuzione Inps per l'anno 2012: ammortizzatori, Gestione separata, artigiani e commercianti**

*a cura di Aldo Forte – Esperto in materia previdenziale*

*L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con una serie di circolari emanate in questi giorni, ha reso noto alle aziende e agli operatori del settore gli importi e le percentuali dei contributi dovuti per l'anno 2012; analizziamo in questo trattato le principali novità.*

#### **Importi massimi degli ammortizzatori sociali**

Con [circolare n.20 dell'8 febbraio 2012](#), l'Inps ha reso noti gli importi massimi mensili per i titolari dei trattamenti di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di disoccupazione speciali per l'edilizia, di disoccupazione ordinaria non agricola e dell'assegno per attività socialmente utili, riguardanti l'anno 2012.

##### *⇒ Integrazione salariale*

Per quanto concerne la prestazione in esame, gli importi massimi mensili, di cui alla L. n.427/80 e successive modificazioni ed integrazioni, e la retribuzione mensile di riferimento oltre cui è data la possibilità di attribuire il massimale più alto, vanno rivalutati ogni anno, dal 1° gennaio 2008 in base all'art.1, co.27, della L. n.247/07, in misura pari al 100%, dell'aumento della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

È da ricordare, inoltre, che l'art.2, co.150, della L. n.191/09, ha disposto che, con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'art.9 della L. n.427/75 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, co.27, della L. n.247/07. Di conseguenza, anche la rivalutazione annuale dei trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia di cui alla L. n.427/75 avviene ora nella misura sopra indicata.

Dal 1° gennaio di ogni anno, altresì, bisogna tener conto che tali importi sono ulteriormente incrementati del 20%, per i trattamenti riguardanti le imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Gli stessi importi, sono soggetti alla riduzione, attualmente pari al 5,84%, prevista dall'art.26 della L. n.41/86.

La retribuzione di riferimento per l'applicazione del massimale più elevato, dal 1° gennaio 2012 è fissata in €2.014,77.

##### *⇒ Indennità di mobilità*

Lo stesso discorso va fatto per quanto riguarda l'indennità di mobilità, sia per quanto concerne la riduzione dell'aliquota nella misura del 5,84% sia per la retribuzione di riferimento, relativamente alle prestazioni spettanti per i primi 12 mesi, da liquidare in merito ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2011.

##### *⇒ Disoccupazione per l'edilizia*

Per quanto concerne i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale dell'edilizia di cui alla L. n.427/75, per il 2012 l'importo da corrispondere, come abbiamo fatto cenno in

precedenza, che deve essere rivalutato ai sensi dell'art.2, co.150, della L. n.191/09, è pari a € 608,90 che, defalcato della riduzione del 5,84%, risulta pari a € 573,34.

#### ⇒ *Disoccupazione ordinaria*

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non si applica la riduzione di cui all'art.26 della L. n.41/86, sono pari, per il 2012, ad € 931,28 e ad € 1.119,32.

Per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, che saranno liquidati per l'attività svolta nel 2011, trovano applicazione gli importi fissati per tale anno, rispettivamente di € 906,80 e € 1.089,89.

#### ⇒ *Assegno per attività socialmente utili*

Per quanto concerne l'assegno spettante a coloro che svolgono attività socialmente utili, in seguito alla rivalutazione, per l'anno 2012, esso risulta pari a € 556,00, tenendo conto che non opera la riduzione, del 5,84% di cui alla L. n.41/86.

Per i lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. n.280/97, l'Istituto nazionale di previdenza sociale ricorda che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione annuale né l'aumento di cui all'art.45, co.9, della L. n.144/99; di conseguenza, il relativo assegno resta fissato in € 413,16 mensili.

IMPORTI MASSIMALI MENSILI PER IL 2012		
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN GENERALE		
Importo lordo	Importo netto	Retribuzione mensile di riferimento dal 1.1.2012
EURO 931,28	EURO 876,89	FINO A 2.014,77
EURO 1.119,32	EURO 1.053,95	SUPERIORE A 2.014,77
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE		
EURO 1.117,54	EURO 1.052,28	FINO A 2.014,77
EURO 1.343,18	EURO 1.264,74	SUPERIORE A 2.014,77
INDENNITÀ DI MOBILITÀ		
EURO 931,28	EURO 876,89	FINO A 2.014,77
EURO 931,28	EURO 876,89	FINO A 2.014,77

#### **Gestione separata**

Anche quest'anno aumentano i contributi dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95.

Lo ha previsto la legge *c.d. di stabilità*, n.183/11, che all'art.22, co.1, ha stabilito che, con effetto dal 1° gennaio 2012, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale.

È da ricordare che, per coloro che sono iscritti solo alla gestione, è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art.59, co.16, della L. n.449/97, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.

Ne deriva che le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi delle disposizioni sopracitate, sono complessivamente fissate come segue:

- ▶ 27,72% (27,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- ▶ 18,00%, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Rimane immutata la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per gli associati in partecipazione resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Le predette aliquote sono applicabili con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art.2, co.18, della L. n.335/95, che per l'anno 2012 è pari a €96.149,00.

### **Minimale per l'accredito contributivo**

Con [circolare n.16 del 3 febbraio 2012](#), l'Inps ha fatto presente che per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'art.1, co.3, della L. n.233/90, per l'anno 2012 detto minimale è pari ad €14.930,00.

Di conseguenza:

- ➡ per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 18%, si avrà l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di €2.687,40;
- ➡ invece per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% si avrà l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad €4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici).

Si evidenzia che, nel caso in cui alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (si veda art.2, co.29, L. n.335/95).

<b>Pensionati e titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria</b>	<b>aliquota del 18,00 %</b>
<b>Iscritti soltanto alla Gestione Separata</b>	<b>aliquota del 27,72 %</b>

### **Artigiani e commercianti**

Anche per gli artigiani e commercianti aumenta la contribuzione del 2012. Infatti, tenendo conto di quanto previsto dalla L. n.214/11, art.24, co.22, avremo un aumento dell'1,3% e poi, dagli altri anni, dello 0,45, per arrivare al 24%.

Tutti i dati del nuovo anno, sono stati diramati dall'Inps con [circolare n.14 del 3 febbraio 2012](#).

#### **➡ Le aliquote**

Si evidenzia che, tenendo conto di quanto previsto dalla L. n.214 sopracitata, l'aliquota passa al 21,130% dal 2012.

Per quanto riguarda i commercianti, bisogna aggiungere lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva, istituita dall'art.5 del D.Lgs. n.207/96, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, in base a quanto previsto dall'art.35, co.1 della L. n.183/10, n.2), fino al 31 dicembre 2014.

#### ⇒ *Minimale di reddito*

Con riferimento al reddito minimo annuo su cui versare i contributi fissi, cioè quelli inerenti al minimale di reddito, si deve tenere conto dell'importo pari a € 14.930,0.

È importante sottolineare che si tratta dei contributi che, in ogni caso, devono essere versati, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti.

Le aliquote contributive variano tra gli artigiani e i commercianti e fra i collaboratori in base all'età, cioè se hanno più o meno di 21 anni, in quanto per i titolari non vi è alcuna distinzione in relazione all'età.

Il contributo da versare alle singole gestioni va individuato tenendo conto delle seguenti aliquote:

➔ per i **titolari** di qualunque età e per i collaboratori con età superiore a 21 anni:

- 21,30% per gli **artigiani**;
- per i **commercianti** l'aliquota sarà pari al 21,39%;

➔ per i collaboratori con un'età inferiore ai 21 anni, l'aliquota è pari:

- al 18,30% per gli **artigiani**;
- mentre per i **commercianti** è pari al 18,39%.

La minore percentuale per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni si applica fino a tutto il mese di compimento dei 21 anni stessi.

Tutti gli importi, redditi e contributi minimi, interessano ogni singolo assicurato operante nell'impresa.

#### ⇒ *Contributi eccedenti il reddito minimale*

Per quanto riguarda la contribuzione eccedente il minimale, essa interessa coloro che hanno un reddito superiore al reddito minimale, come detto per il 2012 pari a € 14.930,00 nel caso di iscrizione su 12 mesi, mentre per i soggetti con periodo assicurativo parziale nel corso dell'anno tutti i parametri reddituali dovranno essere rapportati ai mesi di iscrizione, compreso l'importo del reddito minimale.

In particolare, le aliquote per i redditi eccedenti il minimale sono:

- 21,30% del reddito superiore a € 14.930,00 e fino a € 44.204,00 e 22,30 per cento del reddito superiore a 44.204,00 euro e fino al massimale di 73.673,00 euro per quanto riguarda gli **artigiani**; per i **commercianti** le aliquote sono rispettivamente del 21,39% e del 22,39%;
- per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni le aliquote sono pari al 18,30% e al 19,30% per gli artigiani, mentre per i commercianti sono rispettivamente del 18,39% e del 19,39%.

#### ⇒ *Reddito massimale*

Il massimale in esame si differenzia tra i soggetti in relazione alla data di inizio dell'attività; infatti, il massimale prima citato di € 73.673,00 riguarda coloro che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 1996, mentre per coloro che sono privi di anzianità contributiva, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 1996, il massimale annuo è diverso e non frazionabile a mese ed è pari a € 96.149,00 per il 2012.

#### ⇒ *Come e quando si pagano i contributi*

Il pagamento dei contributi minimali deve avvenire tramite il modello F24 entro le seguenti date:

16 maggio 2012	➔	per il 1° trimestre dell'anno
16 agosto 2012	➔	per il 2° trimestre dell'anno
16 novembre 2012	➔	per il 3° trimestre dell'anno
16 febbraio 2013	➔	per il 4° trimestre dell'anno precedente

I contributi eccedenti il minimale di reddito vanno versati in due acconti ed uno a titolo di saldo, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

È da ricordare che i contributi sono dovuti su tutti i redditi di impresa, e non soltanto su quello dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione; nell'ipotesi in cui i soggetti abbiano percepito reddito di segno opposto bisognerà tenere conto del risultato che si ottiene sottraendo dal reddito positivo quello negativo.

### **Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo**

Per gli assicurati in esame la contribuzione dovrà essere versata senza tenere conto del minimale previsto dalla L. n.233/90; in pratica si verserà un contributo in percentuale al reddito effettivamente prodotto e non un contributo fisso sul minimale di reddito che viene annualmente stabilito per i commercianti, con l'aggiunta della contribuzione dovuta a titolo di maternità pari a €0,62 mensili.

<b>CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti 2012</b>							
<b>IMPORTI ANNUI</b>							
	<b>IMPORTO MINIMALE</b>	<b>REDDITO MINIMALE</b>	<b>%</b>	<b>REDDITO CAMBIO ALIQUOTA</b>	<b>%</b>	<b>REDDITO MASSIMALE</b>	<b>IMPORTO MASSIMALE</b>
<b>ARTIGIANI</b>							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	3.180,09	14.930,00	21,30	44.204,00	22,30	73.673,00	15.987,09
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	2.732,19	14.930,00	18,30	44.204,00	19,30	73.673,00	13.776,85
<b>COMMERCianti</b>							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	3.192,89	14.930,00	21,39	44.204,00	22,39	73.673,00	16.053,34
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	2.745,63	14.930,00	18,39	44.204,00	19,39	73.673,00	13.843,15

IMPORTI MENSILI							
	IMPORTO MINIMALE	REDDITO MINIMALE	%	REDDITO CAMBIO ALIQUOTA	%	REDDITO MASSIMALE	IMPORTO MASSIMALE
ARTIGIANI							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	265,01	1.244,16	21,30	3.683,66	22,30	5.978,09	1.332,00
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	227,68	1.244,16	18,30	3.683,66	19,30	5.978,09	1.120,57
COMMERCianti							
Titolari e coadiuvanti con più di 21 anni	266,13	1.244,16	21,39	3.683,66	22,39	5.978,09	1.337,77
Titolari e coadiuvanti con meno di 21 anni	228,80	1.244,16	18,39	3.683,66	19,39	5.978,09	1.153,59
<b>N.B.</b> Alla contribuzione in tabella bisogna aggiungere quella a titolo di maternità pari a € 0,62 mensili.							

# MASTER SPECIALISTICI

Centro Studi Lavoro e Previdenza\*

## EARLY BOOKING -15%

Per iscrizioni entro 20 giorni dall'inizio del Master

**MASTER ISPEZIONI IN AZIENDA E SANZIONI**

**QUOTA EARLY BOOKING**  
**€ 573,75** + IVA 21%  
(anziché € 675,00 + IVA 21%)

**QUOTE PRIVILEGE CARD**

- PLATINUM € 430,31 + IVA 21%
- GOLD € 459,00 + IVA 21%
- BLU € 487,69 + IVA 21%

**MASTER GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

**QUOTA EARLY BOOKING**  
**€ 765,00** + IVA 21%  
(anziché € 900,00 + IVA 21%)

**QUOTE PRIVILEGE CARD**

- PLATINUM € 573,75 + IVA 21%
- GOLD € 612,00 + IVA 21%
- BLU € 650,25 + IVA 21%

**MASTER TRIBUTARIO DEL LAVORO**

**QUOTA EARLY BOOKING**  
**€ 573,75** + IVA 21%  
(anziché € 675,00 + IVA 21%)

**QUOTE PRIVILEGE CARD**

- PLATINUM € 430,31 + IVA 21%
- GOLD € 459,00 + IVA 21%
- BLU € 487,69 + IVA 21%

SCARICA LA BROCHURE

ISCRIVITI ORA

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e\_mail [formazione@cslavoro.it](mailto:formazione@cslavoro.it) [www.cslavoro.it](http://www.cslavoro.it)